

2003: — 116.

- 2. 02.** (ex 2. 023) Foti, Contento, Armani, Bono, Antonio Pepe.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Disposizioni in materia di imposta sui consumi di gas metano*). — 1. Della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano non fanno parte la relativa imposta di consumo e l'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 03.** (ex 2. 03) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Disposizioni in materia di imposta di consumi sul gas metano*). — 1. L'imposta di consumo erariale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, è distinta ed applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana le disposizioni necessarie a consentire l'attuazione del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 04.** (ex 2. 04.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Galli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (*Agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili*). — 1. A decorrere dall'anno 2001 i comuni, con la

deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabiliscono la totale esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.

2. Alle minori entrate subite dai comuni in seguito all'applicazione del comma 1, si provvede a carico del bilancio dello Stato, mediante l'incremento del fondo ordinario per la finanza locale e conseguente aumento dei trasferimenti erariali ai comuni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 05.** (ex 2. 09.) Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

ART. 2-bis. — 1. Il soggetto passivo d'imposta proprietario di un fabbricato non di lusso adibito a propria abitazione principale che per motivi di lavoro sia costretto a trasferirsi in altro comune concedendo in locazione il suddetto fabbricato e locandone un altro nel comune per utilizzarlo come abitazione principale, ai fini della determinazione del reddito da fabbricati da assoggettare ad IRPEF potrà optare perché il reddito sia calcolato sottraendo a quanto da lui percepito a titolo di canone di locazione, l'ammontare degli importi da lui corrisposti per la locazione dell'immobile destinato a propria abitazione. L'importo pagato verrà preso in considerazione fino ad un limite massimo rappresentato dagli importi relativi all'ammontare del canone percepito.

2. La presente agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:

a) tutti e due i contratti di locazione devono essere regolarmente registrati;

b) in caso di comproprietà di entrambi i coniugi, avendo acquistato l'immobile insieme o in regime di comunione di beni ambedue devono trasferirsi;

c) nel caso in cui l'abitazione principale sia di proprietà di figli minori dei quali i genitori hanno l'usufrutto legale, anche questi devono trasferirsi insieme al genitore.

3. L'agevolazione si applica alle case di abitazione non di lusso aventi i requisiti previsti dalla legge n. 408 del 1949 e decreto ministeriale 2 agosto 1969. Si applica altresì alle pertinenze sempreché esse rientrino nelle categorie catastali C/2, C/4 e C/6 e siano date in fitto unitamente all'abitazione principale.

4. L'agevolazione assorbe tutti gli altri benefici previsti dalla legge sia a favore dei proprietari che dei conduttori.

Segue compensazione del Gruppo Misto - CCD n. 1.

2. 07. (ex 2. 036.) Savelli, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Rinvio scadenze fiscali tributarie e contributive per i residenti delle zone soggette agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000). 1. Ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella seconda decade del mese di ottobre 2000, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino scadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1,

alla data del 10 ottobre 2000 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 10 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 sono prorogati al 31 dicembre 2001.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 10 ottobre 2000 nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, possono essere eseguiti fino al 5 novembre 2001. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 2000 e 2001 devono essere presentate entro il 5 dicembre 2002.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 10 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2001, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 7, 33 e 74, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 2002; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 10 gennaio 2001 al 31 ottobre 2001, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 2002. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 2002, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e il del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 2000; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 2002.

7. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 2001.

8. Ai comuni individuati ai sensi del comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 2000 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base

dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1999 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 2001. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 2001.

9. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-*quater*, potrà avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.

10. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

11. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ottobre 2000, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 2000, possono compiere tali adempimenti entro il 30 aprile 2001, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.

12. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono prorogati, nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 10 ottobre 2000, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto.

Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2001: — 200.000;

2002: — 50.000.

2. 010. (ex 2. 027.) Cambursano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Ai fini delle detrazioni d'imposta IRPEF le spese per il riscaldamento della prima casa di abitazione, sostenute nell'anno e regolarmente documentate, sono equiparate alle spese mediche, a decorrere dal periodo di imposta 1999. La detrazione spetta alla persona fisica residente nell'immobile, cui sono intestate le documentazioni di spesa. In caso di residenza nell'alloggio per un periodo parziale durante il periodo di riscaldamento convenzionalmente stabilito dal 10 ottobre al 30 aprile e di spese documentate per l'intero periodo (alloggi in condomi-

nio), la detrazione spetta per tanti settimi dell'intera spesa quanti sono i mesi di residenza effettivi nell'alloggio nel periodo convenzionale di riscaldamento con arrotondamento al mese intero per frazioni superiori ai quindici giorni.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta per le sole spese ordinarie effettivamente sostenute per la gestione del riscaldamento. Per gli alloggi che usufruiscono di impianti di riscaldamento centralizzato, i proprietari devono essere in grado di produrre per la detrazione se spettante, o fornire al conduttore dell'alloggio se la detrazione spetta a quest'ultimo, la documentazione delle spese ordinarie di riscaldamento firmata dall'amministratore di condominio, corredata del codice fiscale del condominio, contenente, separatamente o in apposita linea e per ogni unità immobiliare, le sole spese ordinarie sostenute per il riscaldamento ammesse alla detrazione, ovvero: le spese per il combustibile, per l'energia elettrica per il bruciatore e per il locale caldaia se separatamente documentabili rispetto agli altri consumi condominiali, le spese per la conduzione dell'impianto, per le sue verifiche periodiche e per l'ordinaria manutenzione dello stesso. Per gli alloggi che hanno impianto di riscaldamento individuale si può portare in detrazione per tanti settimi come previsto al comma 1 la maggiore fra le seguenti somme:

a) il 60 per cento delle bollette gas pagate nell'intero periodo d'imposta;

b) il 60 per cento delle bollette Enel pagate nell'intero periodo d'imposta;

c) somme documentate con idonea documentazione fiscale, spese fra il 10 gennaio ed il 30 aprile e fra il 10 ottobre ed il 31 dicembre di ogni periodo d'imposta per altri combustibili specificatamente ed esclusivamente impiegati per l'impianto domestico di riscaldamento.

3. Inoltre possono essere detratte le spese sostenute con idonea documentazione fiscale per la revisione ordinaria annuale degli impianti di riscaldamento

domestico negli alloggi privi di riscaldamento centralizzato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 4 e 6.

- 2. 09.** (ex 2. 033.) Grugnetti, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. - 1. L'imposta sul reddito può essere applicata, su richiesta dei contribuenti, sul reddito medio *pro-capite* derivante dal rapporto fra la somma dei redditi componenti la famiglia ed il numero dei componenti la famiglia stessa.

2. Il criterio del reddito medio può essere applicato ai coniugi ed ai figli conviventi, quando tutti i componenti della famiglia ne facciano richiesta.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 6, 8 e 12.

- 2. 011.** (ex 2. 013.) Molgora, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'abitazione principale, in proprietà o in locazione, è esente da qualsiasi imposta.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

- 2. 020** (ex 2. 0. 14). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

(A.C. 7328-bis – sezione 3)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa).

1. Nell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

3. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente:

« 3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto »;

b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: « le aliquote di cui ai commi » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento ».

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 3, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

5. All'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: « a fondi rustici » sono sostituite dalle seguenti: « ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale ».

6. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

7. Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: « e al 1° gennaio 1999 », sono sostituite dalle seguenti: « , al 1° gennaio 1999, e al 1° gennaio 2000 »; nel medesimo comma le parole: « per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5 », sono sostituite dalle seguenti: « per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5 ».

8. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti dalla prassi contabile, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

9. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

10. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e

riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati.

13. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12 si provvede mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 10 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

14. A partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 8 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)

Sopprimerlo.

4. 1. (ex 4. 45.) Malavenda.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, all'articolo 16, comma 1, lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: « e delle società di persone ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6 e 12.

4. 65 (ex 2. 202). (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Rizzi, Frosio Roncalli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 3 dell'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo periodo, la parola: « due » è sostituita con la seguente: « tre ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.

4. 2. (ex 4. 30.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 3 dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo periodo, dopo le parole: « fino a due volte », sono aggiunte le seguenti: « e mezza ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

4. 3. (ex 4. 29.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 6 dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'ammortamento dei beni materiali, le parole « 1 milione » sono sostituite con le seguenti: « 3 milioni ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

4. 4. (ex 4. 80.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. In aggiunta alla dotazione già prevista, il Fondo per lo sviluppo sostenibile è dotato di un ulteriore stanziamento di 17 miliardi di lire, pari a 5 miliardi di lire per il 2001, 6 miliardi di lire per il 2002 e 6 miliardi di lire per il 2003.

4. 92. (ex 27. 42) Galletti, Cento, De Bennetti, Gardiol, Leccese, Lumia, Malavenda, Nardini, Olivo, Paissan, Procacci, Scalia, Turrone.

Sopprimere il comma 1.

4. 5. (ex 4. 46.) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 300.000 con la seguenti: lire 320.000.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

4. 6. (ex 4. 27.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 300.000 con le seguenti: lire 310.000.

Conseguentemente al comma 3 sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e 6.

4. 7. (ex 4. 26.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È data facoltà alle Autostrade Spa di concedere sconti commerciali alle aziende di autotrasporto per conto di terzi regolarmente iscritte all'albo, anche costituite in forma associata, coo-

perative o consorzi. Alla compensazione degli oneri recati dalla disposizione di cui al periodo precedente si provvede mediante l'accantonamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge. 20 dicembre 1999, n. 484 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27.

4. 50. (ex 4. 15.) Ciapusci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È data facoltà alle Autostrade Spa di concedere sconti commerciali alle aziende di autotrasporto per conto di terzi regolarmente iscritte all'albo, anche costituite in forma associata, cooperative o consorzi sino al 70 per cento per il transito sulle autostrade nelle ore notturne. Alla compensazione degli oneri recati dalla disposizione di cui al periodo precedente si provvede mediante l'accantonamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge. 20 dicembre 1999, n. 484 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27.

4. 51 (ex 4. 16.) Ciapusci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; »;

b) alla lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce: Ministero delle finanze:

2001: + 350.000;

2002: + 350.000;

2003: + 350.000;

alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 250.000;

2002: - 250.000;

2003: - 250.000;

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge 245 del 1990, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 100.000;

2002: - 100.000;

2003: - 100.000.

4. 8. (ex 4. 61.) Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché gli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati »;

2) alla lettera b), le parole: « Tale percentuale è elevata all'80 per cento per

i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio » sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 12.

4. 38. (ex 4. 88.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, alla lettera *b)*, dell'articolo 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni le parole: « le autovetture e gli autocaravan » sono sostituite dalle seguenti: « gli autocaravan ». Conseguentemente, alla medesima lettera, l'ultimo periodo è soppeso.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

4. 39. (ex 4. 87.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 121-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 8-*bis*, lettera *a)*, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: « 2-*bis*) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; »;

al comma 8-*bis*, lettera *b)* il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

4. 9. (ex 4. 79.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli esercizi 2000 e 2001 è attribuita agli agenti e rappresentanti di commercio una deduzione forfettaria d'imposta di lire 300.000 per ogni autoveicolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e 6.

4. 10. (ex 4. 31.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: « trecentosessantamiliardi » fino a: « altre attività » sono sostituite dalle seguenti: « lire un miliardo ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12, 11, 3, 1e 6.

4. 11. (ex 4. 86.) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

4. 12. (ex 4. 44.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

4. 13. (ex 4. 50.) Malavenda.

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* i soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i colla-

boratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

4. 14. (ex 4. 66.) Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.

Al comma 3 ,alla lettera a), premettere la seguente:

0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

4. 15. (ex 4. 23.) Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i colla-

boratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

4. 16 (ex 4. 25.) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) nell'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* I soggetti che dichiarano un volume d'affari non superiore a 10 miliardi incrementano il capitale investito di cui al comma 1, di un ammontare corrispondente a lire 50 milioni per ogni addetto fino ad un massimo di 5 addetti. Gli incrementi sono ragguagliati al periodo di tempo di effettiva attività lavorativa prestata nel periodo d'imposta. Tra gli addetti si comprendono anche il titolare, i collaboratori dell'imprenditore individuale e i soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

4. 17. (ex 4. 65.) Mazzocchi, Armani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « alla categoria catastale D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

4. 18. (ex 4. 22.) Martinelli, Stefani, Donner, Chiappori, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « alla categoria catastale D/1 sono sostituite dalle seguenti: alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

4. 19. (ex 4. 24.) Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « alla categoria catastale D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

4. 21. (ex 4. 78. e 4. 67) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Vitali.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « alla categoria catastale D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

4. 22. (ex 4. 38) Volonté, Teresio Delfino, Cutrufo, Tassone.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, le pa-

role: « alla categoria catastale D/1 » sono sostituite dalle seguenti: « alle categorie catastali, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8 ed ai laboratori appartenenti alla categoria C/3 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

4. 23. (ex 4. 64. e 4. 67) Mazzocchi, Armani, Pezzoli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: « sono applicabili » sono aggiunte le seguenti: « per i periodi di imposta 1999 e 2000 ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

4. 24. (ex 4. 77.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Masiero, Scaltritti, Prestigiaco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: « sono applicabili » sono aggiunte le seguenti: « per i periodi di imposta 1999 e 2000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

4. 25 (ex 4. 89.) Volonté, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo, Tassone.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 dopo le parole: « sono applicabili » sono aggiunte le seguenti: « per i periodi di imposta 1999 e 2000 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

4. 26. (ex 4. 63.) Mazzocchi, Armani.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 11, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 le parole: « non inferiori » sono sostituite dalle seguenti: « congrui rispetto ».

4. 27. (ex 4. 62.) Mazzocchi, Armani.

Sopprimere il comma 4.

4. 28. (ex 4. 49.) Malavenda.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per favorire la riconversione ed agevolare la riduzione dello sforzo di pesca tutelando nel contempo il reddito degli addetti al settore è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per il 2001, 5000 milioni per il 2002, 5.000 milioni per il 2003, finalizzata ad incentivare le attività di pescaturismo ed ittiturismo. Il ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, fissa le modalità attuative dei relativi interventi«.

Conseguentemente alla Tabella D Ministero delle politiche agricole e forestali, alla voce »Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: articolo 1, c. 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.2.1.2. - pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) apportare le seguenti modificazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

4. 48. (ex 4. 74, seconda versione) Tattarini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al Fondo imposte differite.

Segue compensazione del Gruppo UDEUR.

4. 91. (v. 4. 71) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.

Sopprimere il comma 5.

4. 29. (ex 4. 48.) Malavenda.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, le parole: « sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso » sono sostituite con le seguenti: « non sono soggetti a registrazione ».

4. 56 (ex 4. 35.) Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

Sopprimere il comma 6.

4. 30. (ex 4. 47.) Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: della qualifica di imprenditore agricolo, *aggiungere le seguenti:* partecipanti ad imprese familiari o.

4. 53. (ex 4. 5.) Sedioli, Mariani, Signorino, Susini.

Al comma 6, in fine, dopo le parole: 29 settembre 1973, n. 601, *aggiungere le seguenti:* nonché le disposizioni di cui all'ar-

articolo 20 della legge 7 giugno 1974 n. 216. La raccolta effettuata presso tali soggetti non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

4. 54. (ex 4. 6.) Sedioli, Mariani, Signorino, Susini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole ed ai titolari e collaboratori delle imprese familiari esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, Ministero delle finanze, alla voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

4. 52. (ex 4. 4) Sedioli, Di Bisceglie, Mariani, Signorino, Susini.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Nell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4, 25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nel comma 2 dell'articolo 45. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

4. 44. (ex 4. 81.) Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nell'articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, nonché nel comma 2 dell'articolo 45. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento. ».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 150;

2003: — 100.

4. 60. (ex 4. 39.) Domenico Izzo, Palma.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: « Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento. ».

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e n. 6.

4. 31. (ex 4. 18.) Dozzo, Anghinoni, Vasson, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: « Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura: dell'1,9 per cento, per i periodi d'imposta, in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999; dell'1,5 per cento per il periodo in corso al 1° gennaio 2000; dell'1 per cento per i periodi successivi. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1 e n. 6.

4. 31. (ex 4. 17.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, sostituire le parole: nella misura del 2,5 con le seguenti: nella misura del 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

4. 33. (ex 4. 68.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97 l'aliquota è dell'1 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.

4. 34. (ex 4. 19.) Caparini, Fontan, Faustini, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai soggetti che svolgono attività nei comuni montani con meno di 5.000

abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97 è applicata l'aliquota dell'1 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

4. 35. (ex 4. 20.) Caparini, Fontan, Faustini, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai soggetti che svolgono attività nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) è applicata l'aliquota dell'1 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12.

4. 36. (ex 4. 21.) Caparini, Fontan, Faustini, Alborghetti, Galli, Parolo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2000 per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per ottemperare agli obblighi derivanti dalle norme in materia di sicurezza delle navi esercenti la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte fino al 100 per cento del costo complessivo sostenuto come risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi. I costi relativi ai lavori di manutenzione delle carene e degli attrezzi da pesca sono interamente deducibili nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

4. 55 (ex 4. 1.) Tattarini, Ferrari.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per la determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2000 per ottemperare agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza delle navi che esercitano la pesca professionale, ivi compreso l'adeguamento strutturale e strumentale, possono essere dedotte nella misura del 100 per cento del costo complessivo sostenuto, quale risulta dal registro dei beni ammortizzabili. Agli stessi fini, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione delle navi che esercitano la pesca professionale possono essere dedotte nel limite del 25 per cento. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei tre esercizi successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

4. 40. (ex 4. 83.) Grillo, Teresio Delfino.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 2, lettere *g)* e *g-bis)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche ai promotori finanziari che esercitano l'attività di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in qualità di agenti. Il valore delle azioni sottoscritte ai sensi del primo periodo non concorre alla formazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati.

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 46. (ex 4. 9.) Rabbito.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera *a)*, comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella C, voce: Ministero delle Finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

4. 47. (ex 4. 7.) Ferrari, Tattarini

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 è abrogato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

4. 37. (ex 4. 13.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alla tabella A, parte II, numero 26) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: « anche in godimento » sono aggiunte le parole: « o in locazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

4. 41. (ex 4. 85.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Contento.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7- bis. Per l'esercizio 2000 e 2001 ai fini del calcolo del reddito e del volume d'affari presunti attraverso l'utilizzo degli studi di settore e dei parametri, il costo dell'energia e del carburante è ridotto del 30 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 12 e 6.

4. 42. (ex 4. 32.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. (Incentivi fiscali per il commercio). — 1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito di imposta è concesso, altresì, ai locali da ballo per l'acquisto di beni concernenti le attività esercitate, da individuarsi con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - CDU.

4. 43. (ex 4. 37.) Volontè, Delfino Teresio.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Agli imprenditori individuali, alle società e agli enti è riconosciuto un credito di imposta corrispondente alle spese per interventi di recupero ambientale, difesa del suolo e tutela idro-ambientale, nonché agli importi delle erogazioni liberali effet-

tuate dai medesimi soggetti in favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione per la protezione ed il recupero ambientale.

7-ter. Con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro delle finanze e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari, anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nonché le ulteriori modalità di attuazione della presente disposizione.

7-quater. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura massima di lire 200.000 milioni annue a decorrere dal 2001.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Socialisti italiani n. 2.

4. 58 (ex 4. 90.) Villetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le attività di acquisto e di rivendita dei terreni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano tra le funzioni statali e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono ricomprese nella lettera a), comma 2, dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. I proventi di qualsiasi natura derivanti dalle suddette attività non costituiscono reddito imponibile.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle Finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999 articolo 70, comma 2, lettera c), apportare le seguenti variazioni:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;